

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA**



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 26 agosto 2009

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
15 giugno 2009, n. 847.

Intesa sul nuovo tariffario della cooperazione sociale in Umbria e "Revisione del Tariffario regionale per le cooperative di servizio sociale di cui alla D.G.R. 27 luglio 2007, n. 1372" - Criteri di determinazione e modalità applicative Pag. 2542

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 967.

Comunanza agraria di Cancelli in comune di Foligno - reintegra di terreni in località "l'Ornicchio o Piano di Raicella" Pag. 2551

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 971.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, in materia di agevolazioni tributarie per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Pag. 2553

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2009, n. 1014.

L.R. 17/04. Programma annuale dello spettacolo. Anno 2009 Pag. 2554

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2009, n. 1016.

Deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 1480 - Modifiche Pag. 2560

www.dottorini.org

tasto terreni del Comune di Foligno, per i motivi in premessa specificati;

2. di stabilire che la Comunità agraria di Cancelli affigga all'Albo Pretorio il presente provvedimento, per almeno 30 giorni consecutivi;

3. di far carico alla Comunità agraria di Cancelli, in comune di Foligno, di effettuare le necessarie incombenze conseguenti la reintegra dei terreni sopra indicati, assumendone gli oneri connessi, solo nel caso in cui, entro il termine stabilito (30 giorni), non siano pervenute opposizioni;

4. di stabilire che con successivo atto sarà nominato un perito perizia, al quale sarà conferito l'incarico di redigere apposita perizia di valutazione dei frutti indebitamente percetti;

5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comune acquisita del presente provvedimento;

6. copia del provvedimento sia inviata alla II^o Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 dicembre 1998;

7. di pubblicare integralmente il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, li 9 luglio 2009

L'istruttore
F.to FIORENZO PACIFICI

bre 2000, n. 342 che prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli, con esclusione di quelli adibiti ad uso professionale, con decorrenza dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione;

Visto l'articolo 63, comma 2, della legge n. 342/2000, che dispone che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al comma 1, è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni;

Visto l'articolo 63, comma 3, della legge n. 342/2000, che afferma che i suddetti veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI;

Visto l'articolo 63, comma 4, della legge n. 342/2000, che dispone che i veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli;

Visto l'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, il quale dispone che l'agevolazione, di cui al comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 971.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, in materia di agevolazioni tributarie per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il disposto dell'articolo 12 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, che ha modificato la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, introducendo nell'articolo 1 il nuovo comma 7-ter;

Visto l'articolo 63, comma 1, della legge 21 novem-

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di adottare le seguenti modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7-ter della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36:

a) ai fini del conseguimento dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 7-ter, della L.R. n. 36/2007, i veicoli devono possedere i requisiti previsti nelle determinazioni annuali dell'Automotoclub Storico Italiano;

b) i requisiti, di cui alla lettera a), sono accertati e certificati da centri specializzati, che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato, specificatamente individuati con deliberazioni della Giunta regionale;

c) i centri specializzati, di cui alla lettera b), sono individuati, con proprie deliberazioni dalla Giunta regionale, fra gli enti, le associazioni e i soggetti, pubblici o privati, che operino prevalentemente ed esclusivamente nel settore automobilistico e motociclistico e che abbiano fra gli scopi statutari la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico, con comprovata esperienza in materia almeno quinquennale, iscrivendoli in un apposito albo;

d) le iscrizioni all'albo di cui alla lettera c) sono eseguite su richiesta. Le richieste, indirizzate alla Direzione Risorse umane, finanziarie e strumentali, Ser-

vizio Ragioneria e fiscalità regionale, devono pervenire, per l'anno 2009, entro il 30 settembre 2009; la Giunta regionale provvede, sulla scorta dei pareri espressi dalla commissione di valutazione di cui alla lettera *f*), all'iscrizione dei soggetti ritenuti idonei;

e) l'albo di cui alla lettera *c*) è aggiornato di anno in anno; entro il 30 aprile di ogni anno chiunque sia in possesso dei prescritti requisiti può presentare richiesta di iscrizione; sulla scorta dei pareri espressi dalla commissione di valutazione, di cui alla lettera *f*), la Giunta regionale provvede, all'iscrizione dei soggetti ritenuti idonei, nonché alla cancellazione dei soggetti che abbiano presentato rinuncia e di quelli che siano stati successivamente dichiarati inidonei, anche a seguito di denuncia, per mancanza, sopravvenuta od accertata in seguito, dei prescritti requisiti o per reiterata violazione, regolarmente accertata e contestata dalla struttura regionale, delle norme di cui alla presente deliberazione;

f) per assicurare alla Giunta regionale adeguato supporto tecnico ai fini di cui alle lettere *d*) ed *e*) è istituita un'apposita commissione di valutazione composta dal direttore della Direzione regionale Risorse umane, strumentali e finanziarie, o suo delegato, che la presiede, dal direttore della Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato, dal direttore della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture o suo delegato, e da due esperti individuati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale. Le funzioni di segretario della commissione di valutazione sono svolte da un funzionario del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale. La commissione di valutazione è formalmente nominata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La commissione di valutazione, convocata dal Presidente, s'intende validamente costituita se ad essa partecipano almeno tre componenti; i pareri sono deliberati a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta della commissione è redatto, a cura del segretario, apposito processo verbale. I pareri della commissione di valutazione non sono vincolanti per la Giunta regionale; tuttavia, qualora la Giunta regionale deliberi in difformità dal parere espresso dalla commissione, deve darne adeguata motivazione. Per la partecipazione dei dipendenti regionali, alle riunioni della commissione di valutazione, non è previsto alcun compenso e per i membri esterni è stabilito un gettone di presenza pari ad € 100,00, oltre i rimborsi spese;

g) l'accertamento, ad opera dei soggetto abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla lettera *a*), è certificato mediante il rilascio di apposito attestato, dal quale risulti, oltre all'attestazione del riconoscimento, il numero di targa e di telaio del veicolo, nonché la data del suddetto riconoscimento. L'esenzione opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione;

h) i centri specializzati di cui alla lettera *b*) hanno l'obbligo di conservazione e tenuta di un apposito registro dal quale risultino i dati relativi alle richieste e all'esito;

i) per le operazioni di accertamento e certificazione i soggetti abilitati hanno diritto ad un compenso; il limite massimo di tale compenso è pari a quello richiesto dall'Asi per la medesima attività;

j) le operazioni di accertamento e certificazione non possono essere subordinate all'iscrizione del richiedente all'ente, associazione o soggetti cui la richiesta è rivolta, né alla sottoscrizione di quote associative o al pagamento di contributi di alcun genere o specie;

k) di demandare al dirigente del Servizio Ragione-

ria e fiscalità regionale tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresi quelli relativi all'approvazione dei modelli dell'attestato di cui alla lettera *g*), dei registri di cui alla lettera *h*), nonché la definizione della modalità di trasmissione delle esenzioni da parte dei centri specializzati;

→ *l*) la decorrenza dell'esenzione, per i soggetti che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e che acquisiscono l'attestato, di cui alla lettera *g*), dai centri specializzati, opera a far tempo dalla prima scadenza utile successiva dalla data di presentazione della suddetta dichiarazione;

m) di pubblicare per estratto il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Riommi)

www.dottorini.org

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2009, n. 1014.

L.R. 17/04. Programma annuale dello spettacolo. Anno 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in attuazione del vigente Piano regionale triennale per lo spettacolo, il Programma annuale per lo spettacolo per l'anno 2009, allegato a